LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1903

che, se i crediti contestati risulteranno inesistenti, il resto della somma è distribuito ai primi creditori (*Interruzioni*) altrimenti, ripeto, il debitore, il commerciante profitteranno della propria turpitudine. (*Commenti animati*).

Rubini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma onorevole Rubini...

Rubini. Mi perdoni, onorevole presidente. ma la questione che si agita è grave: d'altra parte mi pare che sia così chiara come l'hanno espressa gli onorevoli Cavagnari, Aguglia e Mariotti, a cui in ultimo si è associato il decano onorevole Indelli, che mi sembra vi sia proprio qui un equivoco che bisogna eliminare, altrimenti si corre il rischio di andare sopra una strada sbagliata. L'onorevole Indelli ultimamente chiedeva: a chi appartiene il dividendo dei creditori contestati allorquando l'esistenza del loro credito non è riconosciuta? Deve andare a beneficio del creditore? E perchè non dovrebbe andare a suo beneficio quando la sua proposta non può essere che questa: di dare ai creditori tutto ciò che possiede ancora onde evitare il fallimento? (Interruzioni).

Voci. No! no!

Rubini. Sì signori, così deve essere, così vuole l'onestà; altrimenti il concordato preventivo fornirebbe il modo di sottrarre una parte di ciò che deve il debitore, che è già da considerare fallito, perchè non distribuisce il cento, ma il 40 per cento, di sottrarre una parte dei suoi averi a quelli fra i suoi creditori che sono riconosciuti veri e legittimi; il concordato preventivo non deve essere una copertura, un suo risparmio attraverso l'elenco dei creditori fittizi. Perdonate se a me, che pure ho qualche pratica di commercio, vengono parole accentuate ed amare a proposito, ma la cosa è così: il creditore che chiede il concordato preventivo per evitare l'onta di un fallimento, come dice l'onorevole Mariotti, non si sottrae al suo dovere di dare tutto quello che in quel momento possiede, che è riconosciuto liquido e realizzabile, alla massa dei suoi creditori già decurtati di una parte del loro avere. Come si potrebbe consentire che conservi per sè stesso una parte di questo suo avere?

Io ripeto quindi che vi deve essere equivoco, altrimenti si corre rischio di far cosa non buona.

Consento con l'onorevole Indelli di conservare, nella prima parte, le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 20 in quanto sottraggono la massa dei creditori legittimi ad una attesa che non sarebbe consentanea al loro interesse; ma in quanto alla destinazione che concerne i crediti contestati, io non posso concordare con l'opinione dell'onorevole relatore nè con quella dell'onorevole ministro se questa opinione, (ed io qui torno a ripetere che mi pare si viva nell'equivoco) dovesse concludere per assegnare al debitore, che fa il concordato, tutto ciò che spetterebbe ai suoi supposti e non riconosciuti creditori, dopo, anzi, riconosciuti inesistenti.

Questa è la mia opinione: quindi, piuttosto che l'emendamento il quale fu presentato dagli onorevoli Mariotti, Aguglia e-Vigna, io crederei opportuno aggiungere uno schiarimento al secondo capoverso dell'articolo 20 e questo schiarimento dovrebbe essere presso a poco in questi termini... (Interruzioni) dico presso a poco, perchè non ho studiato a sufficienza la forma. Dunque là dove è detto: « nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati » io aggiungerei: « allorquando il credito di questi non venga riconosciuto, o venga riconosciuto soltanto in parte, l'ammontare del rispettivo dividendo sarà ripartito in favore dei creditori riconosciuti in aumento della percentuale concordata. » (Benissimo!)

Questa è la formula onesta, leale e schietta per la quale si può mantenere all'istituzione del concordato preventivo la sua fisonomia, quale deve essere, giusta e morale. (Benissimo!)

Luzzatto Riccardo. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine. (Conversazioni — Commenti).

Presidente. Parli.

Luzzatto Riccardo. Onorevoli colleghi ed onorevolissimo signor presidente, io mi rivolgo anche a Lei perche prima si discuteva un determinato emendamento ed invece ora si sta discutendo tutt'altra cosa.

Prima si discuteva se la contestazione fatta su alcuni crediti possa sospendere o no il riparto del dividendo. Si deve finire di discutere e liquidare questa questione. Però in occasione di questa discussione è sorto il dubbio a chi potesse spettare il dividendo contestato... (Interruzioni — Conversazioni).

Indelli. Ma è sorto fino da ieri.

Luzzatto Riccardo. Può essere sorto benissimo ieri od anche ieri l'altro, questo non importa niente: il fatto è che non si è pre-